



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA TECNICA NUMERO 209 DEL 10/06/2021

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LOCAZIONE PORZIONE STAZIONE RADIO IN LOC. CAPORALE ED IN LOC. BARACCO TRA IL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ E LA SOCIETÀ EOLO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.

Il sottoscritto DANILO COCCALOTTO, Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- che il Comune di Roccaforte Mondovì è proprietario di due stazioni radio, una in il Loc. Caporali, catastalmente censita al NCT del Comune di Roccaforte Mondovì al Foglio 21 Particella 433 ed una in Loc. Baracco catastalmente censita al NCT del Comune di Roccaforte Mondovì al Foglio 41 Particella 225;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 26/05/2021 è stato deliberato:
 1. di rilasciare *nulla osta* alla richiesta formulata dalla EOLO S.p.A., società operante nel settore delle telecomunicazioni, con sede legale in Busto Arsizio (VA), via Gran San Bernardo 12 volta ad ottenere l'ospitalità, sulle strutture di proprietà comunale site in Loc. Caporali ed in Loc. Baracco, idonee all'installazione di apparecchiature/impianti e relativi sistemi d'antenna e/o parabole di ricetrasmisione finalizzati alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale;
 2. di approvare lo schema di contratto di locazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che prevede un canone annuo pari a € 2.500,00 oltre IVA per la postazione sita in Loc. Caporali ed un canone annuo pari a € 500,00 oltre IVA per la postazione sita in Loc. Baracco per anni 6 (sei);
 3. di demandare al Responsabile del servizio Area Tecnica del Comune di Roccaforte Mondovì – Arch. Danilo Coccalotto l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi e di procedere con poteri di firma alla stipula del relativo contratto;
 4. di dare comunicazione del presente atto alla EOLO S.p.A., società operante nel settore delle telecomunicazioni, con sede legale in Busto Arsizio (VA), via Gran San Bernardo 12, attraverso

l'intermediario Geom. Cristiano Nidori della CDE progetti s.r.l. con sede legale in Ceva (CN) Via Garessio 4/E – PEC cdeprogettisrl@legalmail.it;

Visto l'art.192 del D.L.vo n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di controlli delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che con il presente atto si intende portare a compimento un contratto di locazione con la società EOLO S.p.A., per ospitare, sulle strutture di proprietà comunale site in Loc. Caporali ed in Loc. Baracco, idonee all'installazione, apparecchiature/impianti e relativi sistemi d'antenna e/o parabole di ricetrasmisione finalizzati alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale;

Dato atto che le spese di imposta di registro ammontano ad € 300,00 e saranno sostenute in ragione del 50% ciascuno tra le parti interessate per quanto disposto con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 60 del 26/05/2021;

Richiamati l'art. 9 del D.L. 78/2009 e l'art. 183 comma 8 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base ai quali il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e dato atto che detto accertamento è stato effettuato con esito positivo;

Evidenziato che a norma dell'Art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'Art. 74 comma 1 n. 28) lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'Art. 1 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che:

- ai sensi del combinato Art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'Art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- parte delle spese di registrazione sono finanziate con mezzi propri di bilancio;
- la spesa complessiva di € 150,00 trova copertura alla Voce 290 Capitolo 380 Articolo 99 del Bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la bozza dell'atto di locazione che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il suddetto contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata e pertanto non sono dovuti i diritti di segreteria ai sensi del chiarimento dati dal Consiglio di Stato col parere n. 892/87 del 15/05/1987;

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10/02/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 08/05/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dei servizi connessi all'Area Tecnica;

Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Impegno di spesa);

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

DETERMINA

- 1. Di approvare**, nei termini indicati in narrativa, la presente determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
- 2. Di impegnare** la spesa complessiva di € 150,00 alla Voce 290 Capitolo 380 Articolo 99 del Bilancio di previsione 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità per la copertura delle spese annesse e connesse al perfezionamento dell'atto di locazione in argomento.
- 3. Di portare a compimento** un contratto di locazione con la società EOLO S.p.A., per ospitare, sulle strutture di proprietà comunale site in Loc. Caporali ed in Loc. Baracco, idonee all'installazione, apparecchiature/impianti e relativi sistemi d'antenna e/o parabole di ricetrasmisione finalizzati alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale in esecuzione della deliberazione di giunta Comunale n. 60 del 26/05/2021.
- 4. Di dare atto** che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: COCCALOTTO Arch. Danilo